

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO - ROMA – SEZ. III-BIS – Ricorso n. 6879/2004. In esecuzione dell'ordinanza n. 4/2006 del 5/1/2006, che ha fissato la prossima udienza per la trattazione del ricorso al 13.4.06, si provvede alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti sotto forma di sunto. Il ricorso è stato proposto da Brunella Presbiteri De Lassis, in proprio e in qualità di Presidente nonché legale rappresentante di ADACO – Associazione dei docenti abilitati con Concorso Ordinario, con sede legale in Roma, via E. Giulioli n. 35, nonché da Vittoria Pirelli, Lucio Bontempelli, Tiziana Giustozzi, Eli Fadda, Antonella Iocca, Francesca Campisi, Serena Di Giacinto, Marco Adorno Rossi, Carolina Lancia, Francesca Stassi, Cristina Simonetti, Iole Caterina Caramuta, Giuseppe Foglio, Rosa Mincuzzi, Antonella Mollo, Patrizia Vannozzi, Raffaella Balestrieri, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso lo studio del prof. avv. Roberto Nania, che li rappresenta e difende, contro il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro, la Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione, e nei confronti di Emanuela Canzoni, Eleonora Fioravanti, Barbara Gentili. I ricorrenti abilitati mediante concorso pubblico ordinario agiscono per vedersi riconosciuta una posizione preferenziale nelle graduatorie permanenti per il personale docente per le scuole secondarie. E' stato chiesto l'annullamento del decreto direttoriale 21/4/2004, prot. n. 567, dell'atto min. 10/5/2004, prot. n. 691, della nota 3/6/2004, prot. n. 29, del decreto dir. 7/5/2004, prot. n. 35, del Ministero dell'Istruzione, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto agli atti impugnati. Motivi di diritto: illegittimità, in via derivata e riflessa, per illegittimità costituzionale del d.l. n. 97/2004, conv. in l. n. 143/2004, e, in particolare della tab. di cui all'art. 1, co. 1, per violazione degli artt. 3, 97, commi 1 e 3, nonché 4 e 51 Cost.; illegittimità degli atti impugnati per diretta violazione delle citate disposizioni costituzionali. Gli atti impugnati stabiliscono una illegittima preferenza agli abilitati mediante scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) rispetto agli abilitati mediante concorso, attribuendo ai primi un *bonus* aggiuntivo di 30 punti in contrasto con gli artt. 3 e 97.1 Cost., che fissano quale criterio generale per l'accesso nella P.A il pubblico concorso. Né si dica che il *bonus* aggiuntivo attribuito agli abilitati SSIS sia giustificabile quale compenso per il servizio prestato (24 punti) e per il titolo di abilitazione (6 punti), in quanto il primo è fittizio e il secondo non ha costituzionalmente lo stesso valore di quello degli abilitati mediante concorso. Illegittima è la valutazione del punteggio degli abilitati SSIS effettuata con l'attribuzione di un punteggio in blocco, nonché la facoltà ad essi concessa di essere iscritti alle graduatorie pur non essendo in possesso dei titoli alla scadenza della domanda. L'atto ministeriale 10/5/2005 è illegittimo in via subordinata per violazione della tabella di cui al d.l. n. 97/2004, in quanto consente di valutare servizi di insegnamento prestati dagli abilitati SSIS durante la durata del corso e in quanto attribuisce a tale categoria ulteriori 30 punti per ogni corso seguito in un nuovo periodo non coincidente. Con motivi aggiunti depositati il 26/11/2004 sono stati impugnati i decreti 19/8/2004, prot. n. 34956/1, 24/8/2004, prot. n. 35823, 26/10/2004, prot. n. 43960, del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, CSA di Roma,

nonchè il decreto 26/8/2004, prot. n. 6817/2, del Coordinatore del Ministero dell'Istruzione, CSA di La Spezia, disponenti la pubblicazione delle graduatorie permanenti definitive di III fascia. Con motivi aggiunti depositati il 25/10/2005 sono stati impugnati da parte dei ricorrenti, ad eccezione di Stefano Maschietti, il provvedimento 8/7/2005, prot. n. 28820, del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, CSA di Roma, e il provvedimento 18/7/2005 del Coordinatore del Ministero dell'Istruzione, CSA di La Spezia, disponenti la pubblicazione delle graduatorie permanenti per gli aa.ss. 2005/06 e 2006/07, nonchè, per quanto occorrer possa, del provvedimento 31/5/2005 del Dirigente CSA di Roma, dell'avviso del 31/5/2005 del Coordinatore del CSA di La Spezia, del decreto 31/3/2005 del Direttore generale per il personale della scuola, nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente o dipendente. Nei motivi aggiunti si reiterano le censure già dedotte del ricorso come sopra riassunte. Si aggiunga che i provvedimenti del CSA di Roma sono illegittimi per la pubblicazione delle graduatorie definitive in forma parziale. Nel ricorso e nei motivi aggiunti, i ricorrenti hanno concluso chiedendo al TAR di accogliere il ricorso e di annullare, previa sospensione, tutti gli atti con esso impugnati e specificati in epigrafe, previa occorrendo sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunzi, accogliendole, su tutte le censure di incostituzionalità dedotte a carico del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, così come convertito in legge n. 143 del 4 giugno 2004, ed in particolare a carico dell'art. 3-ter e dei punti A.1 e A.4 della Tabella allegata e richiamata dall'art. 1, comma 1, nonché a carico dell'art. 1, comma 6-ter della legge n. 306 del 27 ottobre 2000, per violazione degli artt. 3 e 97, comma 3, Cost., nonché degli articoli, 4, 51, 97, comma 1, Cost., con vittoria di spese e onorari.

Avv. Roberto Nania.